



ANNO SCOLASTICO 2016/17

REGOLAMENTO
VISITE GUIDATE E VIAGGIO
D'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO
"NOVIO ATELLANO"



*MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DELLA CAMPANIA*

ISTITUTO COMPRENSIVO N.ATELLANO

Via S.ARPINO 25- 80020 FRATTAMINORE (NA)

C.M.: NAIC8E200N

Premessa

I viaggi d'istruzione e le visite guidate sono da considerarsi un momento importante per la crescita della persona e del gruppo-classe; la loro finalità è di soddisfare esigenze formative di varia natura: culturali, artistiche, storiche, ricreative e relazionali.

Si tratta di una vera e propria attività educativa e didattica vissuta in un contesto ambientale diverso da quello quotidiano dell'istituzione scolastica. Per questi motivi, valgono gli stessi principi di rispetto delle cose, dei beni e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base degli altri momenti del processo formativo. In questa ottica, il presente Regolamento stabilisce una serie di norme a cui i partecipanti dovranno attenersi allo scopo di garantire la buona riuscita delle iniziative.

L'organizzazione dei viaggi e delle visite guidate, di cui trattasi, compete al Consiglio di Classe e, in particolare, al Docente proponente e/o accompagnatore.

Articolo 1

(Il quadro normativo di riferimento)

Le disposizioni vigenti, in materia, sono contenute in diverse fonti normative: in particolare, nell' Ordinanza Ministeriale n.132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale (CM) n.291 del 14.10.1992, nel Decreto Legislativo n.111 del 17.03.1995 (attuativo della Direttiva CEE n.314/1990) e nella CM n.623 del 02.10.1996.

I viaggi d'istruzione s'inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico, in quanto sono parte integrante dell'attività istituzionale e complementare della Scuola.

Articolo 2

(Oggetto, tipologia e finalità)

1. Per viaggi d'istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla Scuola che hanno come caratteristica "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n.291/1992).

2. Per visite guidate si intendono viaggi effettuati nell'arco di un giorno o frazione di esso e che non comportano alcun pernottamento.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate, di cui al presente Regolamento, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a. *viaggi di integrazione culturale*: in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, culturali, artistici e folcloristici dei Paesi interessati;
- b. *viaggi a carattere tecnico-scientifico*: finalizzati alla conoscenza di laboratori e di istituzioni scientifiche, osservatori astronomici, planetari, acquari, musei della scienza e della tecnica, musei di storia naturale, cantieri, fiere specialistiche, ecc.;
- c. *viaggi a carattere naturalistico*: finalizzati alla conoscenza dei fenomeni e delle trasformazioni del nostro ecosistema ambientale, visite a parchi, ecc.;
- d. *viaggi- studio all'estero*: finalizzati al perfezionamento di una lingua straniera curricolare;
- e. *viaggi a carattere storico o artistico*: finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico, visite ai musei, a città d'arte, ecc.;
- f. *viaggi a carattere sportivo*: finalizzati al perfezionamento di alcune discipline sportive.

Articolo 3

(Destinatari)

I destinatari dei viaggi sono gli alunni e le alunne di una o più classi possibilmente compresi nella stessa fascia d'età, "sussistendo tra coetanei esigenze per lo più comuni"(C.M. 291/92).

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, si effettuano viaggi d'istruzione e visite guidate se viene assicurata la partecipazione di **almeno la metà più uno degli allievi di ciascuna delle classi coinvolte**, "anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli allievi delle classi" (C.M. 291/1992).

Per la Scuola dell'Infanzia possono partecipare alle visite guidate di mezza giornata gruppi di alunni delle sezioni di 4 e 5 anni.

Relativamente al viaggio d'istruzione, in base alle norme sull'autonomia scolastica, nei casi in cui ci sia un numero inferiore di partecipanti per classe, si può derogare per consentire agli alunni che aderiscono di vivere l'esperienza.

I viaggi d'istruzione all'estero devono essere indirizzati, in via preferenziale, verso i Paesi europei. In tal caso, è opportuno che almeno un Docente accompagnatore abbia una buona conoscenza della lingua inglese o di quella del Paese da visitare.

Il Consiglio di Classe può decidere, previo confronto con la famiglia e l'allievo/a, di non ammettere al viaggio d'istruzione gli allievi che hanno una valutazione negativa nel "comportamento" (uguale o inferiore alla sufficienza il cui voto è 6).

Trattandosi di minori, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà familiare, che deve essere raccolto dal docente coordinatore e consegnato alla Figura Strumentale 3.

ARTICOLO 4

(Norme di comportamento)

I viaggi d'istruzione non sono, in nessun caso, mera occasione di evasione dagli

impegni scolastici. Gli allievi che per vari provati motivi non possono partecipare a questo momento d'istruzione, devono frequentare regolarmente le attività didattiche alternative. Coloro che non si presentano a Scuola devono giustificare l'assenza;

“Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio d'istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate”(O.M. 132/90).

In virtù delle finalità educative dei viaggi d'istruzione e del rispetto delle disposizioni dettate dagli insegnanti accompagnatori, gli studenti che partecipano all'iniziativa:

a. devono evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi e/o agli altri, devono evitare di porre in essere sia minacce verbali sia violenze fisiche nei confronti di chiunque;

b. non devono introdurre persone estranee all'Istituto nelle stanze dell'albergo;

c. devono adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato.

I Docenti accompagnatori del viaggio possono, di comune accordo, di fronte a fatti di particolare gravità (danni arrecati a cose e persone e in particolare alle strutture ricettive; allontanamento arbitrario dal gruppo e dai luoghi programmati; non osservanza dei regolamenti interni alle strutture ricettive e ai luoghi da visitare ; uso di stupefacenti e di alcolici), interrompere, in qualunque momento, lo svolgimento del viaggio (vedi Art. 3 punto a) senza che si faccia luogo al rimborso delle quote versate. Qualora l'allontanamento di uno o più studenti resisi responsabili di trasgressione consentisse il proseguimento del viaggio, i Docenti potranno decidere di non penalizzare l'intero gruppo e di portare a termine l'intero itinerario. In tal caso **la trasgressione dovrà essere comunicata tempestivamente alla/e famiglia/e de/i trasgressore/i che dovranno provvedere immediatamente e a proprie spese al rientro del proprio figlio**; se la/e famiglia/e di cui innanzi si rendesse/ro indisponibile/i, la/e stessa/e dovrà/anno farsi carico anche dei costi di viaggio del docente accompagnatore per il rientro dell'alunno trasgressore.

Ogni comportamento contro le norme di cui sopra è considerato commesso entro l'ambito della Scuola e perciò soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni ministeriali e dal Regolamento di Istituto.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.

Articolo 5

(Destinazione, periodo e durata)

Nella scelta della destinazione di ogni viaggio “è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta” (C.M. 291/92), curando, inoltre, “di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte siano tenute presenti anche località minori parimenti ricche di patrimonio storico, artistico e culturale; quindi altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione

in argomento” (C.M.291/1992). A causa di evidenti motivi di natura didattica, si eviterà, ordinariamente, di effettuare viaggi d’istruzione nell’ultimo mese d’attività scolastica, durante il quale l’impegno di allievi e Docenti si indirizza al completamento annuale dei programmi di studio.

Qualora il Consiglio di Classe dovesse prevedere l’approfondimento di tematiche legate a iniziative e ad eventi culturali che si svolgono nella tarda primavera (maggio-giugno), sono ammesse, in base alle norme sull’autonomia scolastica, deroghe all’art.7.2 dell’O.M.291/1992.

Non si possono organizzare viaggi d’istruzione nei giorni in cui si svolgono consultazioni elettorali o scrutini delle classi interessate.

In base a queste disposizioni e a quelle del calendario scolastico regionale, si fissano, ragionevolmente e d’intesa col Collegio dei Docenti, le date più opportune per i viaggi d’istruzione, in modo da salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività e della continuità didattica.

E’ auspicabile distribuire i viaggi d’istruzione durante l’intero arco dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda la durata dei viaggi d’istruzione, ogni Consiglio di Classe, sentito il Collegio dei Docenti, utilizza da “uno a cinque” giorni per la loro effettuazione.

I viaggi d’istruzione di più giorni devono, preferibilmente, terminare di sabato o di giorno prefestivo.

Eventuali deroghe terranno conto del particolare valore formativo o didattico della proposta.

Ogni classe può effettuare, nell’arco di ciascun anno scolastico, solo un viaggio d’istruzione per un massimo di cinque giorni: per incentivare la partecipazione degli alunni, è bene che ogni consiglio di classe comunichi, per tempo, il costo preventivo di spesa di ciascun viaggio e il programma dell’attività didattica.

Come programmato nel PIANO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE (approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto), relativamente alle visite guidate di mezza giornata, ogni classe può effettuarne fino a tre nell’arco dell’anno scolastico; può effettuarne invece una sola di un’intera giornata.

Articolo 6

(Docenti accompagnatori)

Gli accompagnatori per i viaggi e le visite devono essere individuati esclusivamente fra i Docenti, per i quali tale compito costituisce, a tutti gli effetti di legge, prestazione di servizio, espletata in modo da non sconvolgere i tempi regolari dell’attività didattica. Per i Docenti accompagnatori deve essere stipulato, di volta in volta e se necessario, apposito contratto di assicurazione a loro favore.

L’individuazione dei Docenti prevede:

1. la presenza di almeno un Docente ogni quindici studenti e di un Insegnante di sostegno o di un Collaboratore scolastico per ogni alunno/a diversamente abile;
2. la presenza, comunque, di almeno due docenti accompagnatori in ogni viaggio di istruzione indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Gli insegnanti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello stesso albergo. Essi hanno l'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile, integrato dalle Leggi e Norme in vigore al momento della realizzazione del viaggio.

Per i viaggi all'estero almeno un docente accompagnatore deve possedere una buona conoscenza della lingua straniera diffusa nel Paese di destinazione (Art. 8 legge quadro del '96) o comunque della lingua inglese.

Nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori andrà prioritariamente a favore dei docenti di Scienze Motorie, con eventuale integrazione di altri docenti.

La designazione degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico, il quale nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di classe e assicurando l'avvicendamento, individua i docenti tenendo conto delle loro effettive disponibilità. I docenti non potranno inoltre partecipare, nel medesimo anno scolastico, a più di n. 2 viaggi d'istruzione. E' consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA, in qualità di accompagnatore, solo in casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti.

Articolo 7

(Partecipazione di alunni in situazione di handicap).

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione del consiglio di classe di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore (fino a due alunni), in aggiunta al numero di accompagnatori previsti. Tale qualificato accompagnatore potrà essere:

- il Docente di Sostegno degli alunni interessati;
- altro docente appartenente al consiglio di classe.

Il consiglio di classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenesse opportuno e, in ogni caso, assumersi tutti gli oneri sopra citati, ha piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente:

- la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (come assistente, educatore, o altro, di fiducia, indicato e incaricato dalla famiglia) che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo anche durante le ore notturne, in camera doppia; **si precisa che le spese per le quote di soggiorno del suddetto personale saranno a totale carico della famiglia dell'alunno in situazione di handicap;**
- la certificata dichiarazione sanitaria, attestante che non esistano impedimenti d'alcuna natura alla sua partecipazione al viaggio;

- nel caso di viaggio all'estero, dove sia necessario il passaporto, sia l'alunno in situazione di handicap, sia l'accompagnatore di cui al precedente punto 1), dovranno essere muniti di regolare passaporto individuale.
- in mancanza dei requisiti ai punti 1), 2), 3), la Scuola non è in condizione di assumersi la responsabilità di far partecipare l'alunno al viaggio d'istruzione.

Articolo 8

(Profili organizzativi ed economici)

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere programmati all'inizio dell'anno scolastico da ogni Consiglio di Classe e inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nel quadro della programmazione annuale per la singola classe.

Entro la riunione del Consiglio di Classe del mese di novembre il Docente proponente deve dettagliare il programma del viaggio e/o della visita guidata in modo tale da consentire agli uffici di Segreteria di provvedere tempestivamente alla pianificazione di tutte le fasi procedurali dell'iniziativa.

Il Docente proponente ha cura di seguire tutte le fasi di preparazione del viaggio e delle visite guidate. A questo scopo presenta al Dirigente Scolastico un'istanza contenente le seguenti indicazioni:

1. nominativo del Docente proponente e di un suo sostituto (in caso d'impossibilità sopravvenute);
2. nominativi dei Docenti accompagnatori e dei loro eventuali sostituti (uno per ogni Docente accompagnatore e, comunque, almeno uno per ogni classe partecipante);
3. numero indicativo degli alunni partecipanti;
4. destinazione, data presunta e durata del viaggio;
5. mezzo/i di trasporto prescelto/i;
6. servizi richiesti.

All'istanza devono altresì essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della delibera del Consiglio di Classe;
2. relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa;
3. programma particolare del viaggio.

Il Consiglio di Classe può deliberare di partecipare ad eventi di grande valore formativo e culturale: eventi non previsti e prevedibili in sede di programmazione annuale.

Allo scopo di favorire la partecipazione di tutti gli alunni e le alunne di classe, è fondamentale che l'aspetto economico complessivo dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate abbia un ruolo determinante nella scelta della meta, dei mezzi di trasporto, della durata e della logistica specifica delle iniziative.

I limiti economici del bilancio scolastico impongono che tutti i costi delle iniziative in questione siano ad esclusivo carico degli alunni partecipanti e delle loro famiglie.

Entro i due mesi antecedenti l'effettuazione del viaggio, gli alunni partecipanti devono consegnare all'incaricato amministrativo, della Scuola, la ricevuta della quota versata sul conto corrente postale, a titolo di caparra e pari al trenta per cento (30%)

circa del costo presunto e totale del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso autorizzato dei genitori.

La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita in nessun caso e sarà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni partecipanti devono essere in possesso di un documento d'identità personale.

Articolo 9

(Organi competenti)

Il *Collegio dei Docenti* individua, mediante il presente Regolamento, i criteri generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle "uscite formative".

Il *Consiglio di Classe*, d'intesa con il Dirigente Scolastico, programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

La *Figura Strumentale dell'area 5* effettua il monitoraggio delle diverse iniziative, elabora "Il piano delle Visite Guidate e dei Viaggi d'Istruzione" della Scuola, che diventa parte integrante del PTOF, coordina la realizzazione di quelle elaborate nei singoli Consigli di Classe .

Gli *Allievi* sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti e delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio.

Il *Consiglio d'Istituto* viene informato delle iniziative programmate, in particolare per i viaggi d'istruzione: in merito, delibera sulla materia di sua competenza specifica. Per l'**individuazione delle ditte** alle quali inviare la richiesta di preventivo, si seguiranno i seguenti criteri:

- 1) Ditte iscritte nell'albo fornitori.**
- 2) Ditte del Territorio.**
- 3) Esperienze pregresse positive con l'Istituzione Scolastica.**

Articolo 10

(Procedura per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione)

La procedura per l'organizzazione e la gestione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è la seguente:

1. il Consiglio di Classe propone possibili mete e delibera in relazione agli obiettivi formativi coerenti con il percorso didattico della classe e con il P.T.O.F.;
2. Il Consiglio d'Istituto viene informato del Piano delle visite guidate e dei Viaggi d'Istruzione su cui si esprime e delibera;
3. Il Dirigente Scolastico, sentiti gli organi competenti e verificata la coerenza delle proposte con le linee guida del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede all'individuazione dei docenti disponibili;
4. La Funzione Strumentale 5 definisce l'iniziativa nei dettagli , informa il Consiglio di Classe e collabora all' acquisizione della documentazione di rito, che viene custodita dalla Dirigenza.

Tale documentazione comprende:

- a. il consenso scritto dei genitori degli alunni minorenni;
- b. l'indicazione dell'agenzia di viaggi o ditta di trasporti responsabile dell'attuazione del viaggio d'istruzione;
- c. documento del Dirigente Scolastico che designa i Docenti accompagnatori;
- d. elenco degli alunni partecipanti;
- e. programma- diario del viaggio;
- f. la relazione sull'andamento del viaggio compilata dai Docenti accompagnatori, entro una settimana dal termine dell'iniziativa;
- i. la comunicazione alle Ambasciate o ai Consolati Italiani all'estero della presenza di cittadini italiani in viaggio d'istruzione nel Paese destinazione.

In Amministrazione sono conservati i documenti relativi alla gestione economica e delle polizze assicurative;

I pagamenti sono effettuati dagli Uffici dietro presentazione di fattura. Sono pagate "brevi manu" solo gli oneri derivanti da biglietti per ingressi e teatri, musei o siti culturali dov'è previsto il pagamento individuale direttamente in sede;

Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo di **tutti** i mezzi pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano.

Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti i seguenti documenti, da allegare alla delibera del Consiglio d'Istituto :

- a. Fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo;
- b. Fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- c. Fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (mod.M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
- d. Fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del/dei conducenti;
- e. Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
- f. Attestazione o fotocopie di certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa con massimali di almeno 2,5 milioni di euro circa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- g. Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo;
- h. Fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un' officina autorizzata;
- i. Attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi del cronotachigrafo;
- l. Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della

recettività (in relazione al numero dei partecipanti) e dal punto di vista tecnico-meccanico.

L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C.

L'Agenzia e/o la Ditta di autotrasporti prescelta deve, inoltre, garantire per iscritto:

- a. la presenza di due autisti se il movimento del mezzo di trasporto supera le nove ore giornaliere di guida;
- b. l'autista, nei percorsi di durata inferiore a nove ore giornaliere di guida, ha diritto a un riposo non inferiore a quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezzo di servizio;
- c. che l'albergo o gli alberghi scelti siano in regola con le prescrizioni sanitarie e amministrative del comparto produttivo d'appartenenza.

Procedure di sicurezza

E' necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile in Agenzia e in loco, sia in Italia, sia all'estero.

In viaggio

Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, devono preoccuparsi di:

- a) Controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, impianto di riscaldamento non funzionante, ecc...);
- b) Assicurarci che l'autista non superi i limiti di velocità;
- c) Richiedere almeno una sosta ogni 3 ore di viaggio.

In albergo

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a:

- a) Controllare le camere all'arrivo in albergo, che siano funzionanti e che non ci sia nulla di rotto o mancante;
- b) Prendere visione del piano di evacuazione e delle vie di fuga, della pulizia negli ambienti, della dislocazione delle camere degli alunni;
- c) Prendere accordi sugli orari delle prime colazioni, sveglie, cene ed uscite notturne degli alunni, con il personale dell'hotel.

Indicazioni per gli studenti

Gli alunni devono aver cura di:

- Preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai mezzi di trasporto utilizzati;
- Indicare eventuali allergie a farmaci o particolari problemi sanitari.
- Avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel, o dei docenti accompagnatori, oltre che conoscere il programma.
- Essere provvisti del documento d'identità valido e della tessera sanitaria.

Indicazioni per i docenti

E' compito del docente organizzatore fornire agli alunni:

- Istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio
- Il materiale necessario per non perdersi (telefono, piantine, luoghi di ritrovo)
- Informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare.

E' compito dei docenti accompagnatori controllare:

- Che la salita e discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato
- Che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli
- Che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica stradale specifica.

Articolo 10

(Monitoraggio e Valutazione)

Al rientro dal viaggio il docente responsabile dovrà presentare al Dirigente, una relazione scritta sullo svolgimento del viaggio d'istruzione, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza.

Saranno valutati:

- Gli obiettivi raggiunti
- Il comportamento degli alunni
- Eventuali inconvenienti verificatisi
- I servizi offerti dall'Agenzia
- Il gradimento dei partecipanti
- La valutazione degli accompagnatori

Conclusioni

Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti, per quanto riguarda gli aspetti pedagogico- didattici, e dal Consiglio d'Istituto per quanto concerne gli aspetti organizzativi e amministrativi.

Il presente regolamento è in vigore dall'a.s. 2016/2017, è a tempo indeterminato e può essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente Regolamento è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito.

I Docenti coordinatori di classe hanno l'obbligo d' illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle vigenti normative della Scuola e dell'ordinamento giuridico italiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.LORENZO ANTONELLI